

STATUTO SOCIALE

Art.1 - Denominazione e Sede

E' costituita con sede in CASATENNOVO (LC) presso la Via Roma n°75 l'Associazione di Volontariato ai sensi della Legge 266/91 e LR 22/93 denominata "Gruppo Valle della Nava" di seguito detta Associazione.

La sede potrà essere trasferita con semplice decisione del Consiglio Direttivo.

Art.2 - Scopi

L'Associazione ha carattere volontario, è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. La sua attività è rivolta a tutti con il principale scopo di promuovere azioni rivolte alla conservazione e valorizzazione del territorio e del paesaggio e alla promozione di una rinnovata cultura ambientale.

L'attività principale consiste in:

1. Favorire la conservazione e valorizzazione del territorio e del paesaggio, con particolare riferimento al nostro ambito di azione locale, mediante la promozione di una visione ambientale di lungo termine;
2. Individuare le aree di pregio ambientale, storico e architettonico e promuoverne la tutela e valorizzazione anche attraverso l'istituzione di parchi ed aree protette.
3. Promuovere sinergie e connessioni tra le aree protette esistenti per costituire una rete ecologica.
4. Promuovere nel contesto locale una seria riflessione riguardo alle principali tematiche ambientali e un ripensamento critico dei nostri attuali stili di vita.
5. Conservare e valorizzare le aree agricole, sostenendo una nuova concezione delle stesse.
6. Promuovere la qualità dell'abitare sia sotto l'aspetto fisico (qualità dell'aria e dell'acqua, biodiversità, pulizia, ecc), sia dal punto di vista estetico.

7. Promuovere progetti a carattere ambientale e naturalistico, atti a valorizzare e diffondere la conoscenza scientifica del territorio.
8. Partecipare in coordinamento, in associazione temporanea di scopo, in consorzio o in partecipazione con altri enti privati o pubblici allo svolgimento di attività convenzionata o messa a bando da Pubbliche amministrazioni o altri Enti nazionali o sopranazionali, promuovere coordinamenti o comitati locali per il raggiungimento degli scopi sociali.
9. Promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato e la partecipazione della cittadinanza, al fine di sensibilizzare la popolazione verso i temi della tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali annessi;
10. Promuovere ed organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione.
11. Promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali;
12. Se ritenuto opportuno, l'Associazione può, infine, promuovere o supportare altre associazioni in attività e manifestazioni dedicate ad altre cause o problematiche di natura sociale.

Art. 3 - Soci

All'associazione possono aderire tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli aspiranti soci chiedono di far parte dell'Associazione per mezzo di istanza indirizzata al Consiglio direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio.

Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla delibera assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;
- per mancato versamento della quota annuale.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri ed è bandita ogni discriminazione ivi compresa quella di genere. I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale.

La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;

- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare democraticamente alle attività promosse dall'associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è tenuto:

- ad osservare le norme del presente statuto, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;

- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

L'Associazione può delegare consensualmente ad uno o più associati lo svolgimento di determinate attività, ivi comprese le incombenze amministrative, organizzative, contabili e fiscali, verso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Art.6 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella misura minima di 5b Euro/cadauno.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1. versamenti effettuati dai soci fondatori originari, e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione
2. redditi derivanti dal proprio patrimonio
3. introiti realizzati nello svolgimento delle attività sociali
4. eventuali donazioni, erogazioni e lasciti
5. contributi di privati o Enti.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali e a quelli annuali.

I versamenti al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono, quindi, né rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il Versamento non crea altri diritti di partecipazione ed, in particolare, non crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli aderenti
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente del Consiglio Direttivo
4. il Vice-presidente
5. il Segretario e/o il Tesoriere

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento dal Vice Presidente o in subordine, dal Consigliere più anziano d'età.

L'Assemblea può avere carattere ordinario o straordinario: E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione; E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria

1. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente
2. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
3. approva eventuali regolamenti che disciplinano l'attività
4. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione in ogni modo denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione (salvo la non possibilità di distribuzione)
5. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo
6. ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci aderenti o dalla maggioranza dei Consiglieri

La convocazione è fatta tramite lettera ordinaria o fax o e-mail contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

La convocazione deve essere inviata a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro soci, nonché ai componenti il Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'Adunanza.

Ogni aderente ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, apposta in calce all'avviso di convocazione, ad altro socio, non facente parte degli Organi elettivi dell'Associazione: tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione se vi sono presenti almeno la metà dei suoi membri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può essere lo stesso giorno della prima.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea straordinaria

1. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno il 50% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti
2. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno il 50% degli associati

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque (5) ad un massimo di quindici (15) membri, compreso il Presidente.

I Consiglieri devono essere eletti tra i soci dell'Associazione, durano in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.

Qualora per un motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto ed occorre procedere a rielezione. In caso di cessazione di un membro del Consiglio, lo stesso Consiglio procede a cooptazione sino alla successiva assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. la nomina del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere tra i Consiglieri eletti
3. l'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti
4. esclusione dei soci dall'Associazione
5. la predisposizione annuale del progetto di bilancio

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri di compiere determinati atti o categorie di atti per conto dell'Associazione al Presidente o ad uno dei suoi membri o terzi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera ordinaria, fax o posta elettronica contenente l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, e spedita almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso d'impedimento dal Vice Presidente o in subordine, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale chi presiede la riunione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

Art.10 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i componenti del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;

e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;

g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del

Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.11 – Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea e Consiglio Direttivo e svolge funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea

Art.12 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. I libri dell'Associazione sono visibili ai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art.13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il bilancio.

Art.14 - Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede, a disposizione dei soci, negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art.15 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo imposizioni di legge o devoluzione ad altra Organizzazione di Volontariato.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art.16 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato o a fini di pubblica utilità, salvo diversa imposizione di legge.

Art.17 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'Arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'Arbitro provvederà il Presidente del Consiglio Notarile di Lecco.

Art.18 - Norma di rinvio

Per disciplinare quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed, in subordine, alle norme del Libro V del Codice Civile.